



Comune di Poggio a Caiano
(Prov. di Prato)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. **13** del **31 marzo 2019**

OGGETTO: **Determinazione tariffe TARI per l'anno 2019 e agevolazioni tariffarie a carattere ambientale e sociale per l'anno 2019**

Il giorno trentuno del mese di marzo dell'anno duemiladiciotto, alle ore 18.05, nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Il Sindaco-Presidente dott. Francesco Puggelli, constatato il numero legale - con l'assistenza degli scrutatori sigg. Sara Di Palma, Paola Vettori ed Elena Chiti - e con la partecipazione del Segretario Comunale dott. Andrea Meo - dà inizio alla trattazione del presente argomento.

Alla discussione sono presenti e assenti i seguenti consiglieri:

<i>Cognome e nome</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
Puggelli Francesco	X	
Ricciarelli Francesco	X	
Vettori Paola	X	
Lenzi Matteo	X	
Pucci Alessandro	X	
Daouas Celine	X	
Cecchi Enrico Andrea		Xg
Di Palma Sara	X	
Pucci Gianluca		Xg
Bresci Diletta	X	
Chiti Stefano		Xg
Chiti Elena	X	
Lanzilotto Valentina	X	

Totale presenze 10 Totale assenze 3



Comune di Poggio a Caiano
(Prov. di Prato)

Oggetto n. 13 del 31 marzo 2019 - Determinazione tariffe TARI per l'anno 2019 e agevolazioni tariffarie a carattere ambientale e sociale per l'anno 2019.

Il presente argomento è stato illustrato in modo congiunto al punto 3 "TARI: piano finanziario 2019." (deliberazione n. 12 in data odierna)

IL CONSIGLIO

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), la quale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 2013, ha abrogato la TARES di cui all'art. 14 del Dl n. 201 del 2011;

RICHIAMATI in particolare i commi dal 641 al 668 dell'art. 1, legge n. 147 del 2013 che disciplinano l'applicazione della TARI;

VISTO il Regolamento di applicazione della TARI, approvato con la propria delibera n. 41 del 15 settembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 7 aprile 2014 con la quale è stato disposto di avvalersi fino alla scadenza del contratto per la gestione del tributo, del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e, quindi, di affidare ad ASM spa tutte le attività inerenti la gestione del nuovo tributo, con esclusione della fase coattiva, in conformità alle modalità di gestione del precedente tributo comunale denominato TARES e a quanto previsto della Legge 147/2013;

DATO ATTO che con atto rogiti del Notaio Cambi in data 24/02/2017, è avvenuta la fusione per incorporazione di ASM spa, Publiambiente spa e Cis Spa in Quadrifoglio spa che ha assunto la denominazione di Alia servizi ambientali spa e che, a seguito di tale atto tutte le attività svolte da Asm spa vengono svolte da Alia servizi ambientali spa;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 26 del 26/03/2019 con la quale sono state determinate le scadenze per il pagamento della TARI per l'anno 2019 come segue::

- **30 aprile 2019** prima rata di acconto della componente sui rifiuti calcolata per i primi sei mesi applicando le tariffe riferite all'anno di competenza 2019;
- **31 ottobre 2019** rata a saldo della componente sui rifiuti calcolata per l'intera annualità applicando le tariffe riferite all'anno di competenza 2019, dedotti gli importi del precedente acconto.

PRECISATO che

- il tributo TARI è corrisposto per anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) e la tariffa è commisurata alle quantità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;
- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutte gli oneri relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

EVIDENZIATO quanto segue:

- l'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. titolato regolamento attuativo dell'art. 49 del d.lgs. n. 22/1997 "recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" prevede che "la tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali" e che "la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1".

- per la "determinazione della tariffa", l'art. 3 stabilisce che "sulla base della tariffa di riferimento di cui all'articolo 2, gli enti locali individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato". Gli enti locali devono, cioè, in primo luogo individuare il costo complessivo del servizio e procedere successivamente a determinare la tariffa;

- quanto alla composizione della tariffa, l'art. 3, comma 2, ribadisce – in ossequio all'art. 49, comma 4, del D.Lgs. n. 22/1997 – che "la tariffa è composta da una **parte fissa**, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una **parte variabile**, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione".

- la tariffa è dunque la somma di due parti: la parte fissa e la parte variabile.

La **parte fissa** è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti.

La **parte variabile** è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

- l'art. 4 del D.P.R. n. 158/1999 articola poi la tariffa in due fasce: una di **utenza domestica** e una **non domestica**. In applicazione stretta della disciplina normativa sopra richiamata, il Comune di Poggio a Caiano ha ripartito i costi e determinato i coefficienti sulla base degli studi di monitoraggio commissionati all'ente gestore secondo i seguenti criteri:

- la ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche viene effettuata sulla base dei risultati del monitoraggio dei flussi in entrata dei rifiuti urbani raccolti nel territorio e per effetto delle altre voci di costo che compongono la tariffa. Sulla base di tale monitoraggio, si ritiene di rideterminare, per l'anno 2019, la ripartizione secondo le seguenti percentuali:

Utenze Domestiche 61,85 % - Utenze non Domestiche 38,15%;

- per la determinazione dei Kc e Kd, finalizzati alla commisurazione della tariffa delle utenze non domestiche, il Comune di Poggio a Caiano ha scelto di attribuire il valore compreso tra quelli minimi e massimi indicati nella tabella n° 4 del D.P.R.158/99, confermando quelli adottati con le precedenti deliberazioni (Allegato A);

In riferimento alle modalità di determinazione dei coefficienti Kc e Kd per le utenze non domestiche si ricorda che:

- l'art. 6 del D.P.R. n. 158/1999 prevede che la tariffa per le utenze non domestiche sia composta di una parte fissa e di una parte variabile, destinate a coprire, rispettivamente, i costi fissi e i costi variabili del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani.

- per quanto riguarda la determinazione della quota variabile, l'art. 6, comma 2, stabilisce che "per l'attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze". Tuttavia, per gli enti locali che non siano ancora organizzati, il medesimo articolo consente il ricorso a un sistema presuntivo "prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4. dell'allegato 1".

- L'allegato 1, punto 4.4 individua il meccanismo per il "calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche".

In particolare, la quota variabile si ottiene come "prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione". Il costo unitario "è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche" Il coefficiente di produzione (KD) è il "coefficiente potenziale in kg/mq anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività". Si tratta, dunque, di un criterio che tiene, comunque conto, della quantità dei rifiuti prodotti e dei costi, avendo come parametro la stima della produzione annua di rifiuti per ogni diversa attività.

Si tratta, inoltre, di un criterio che si inserisce in una prima fase transitoria di applicazione delle tariffe, in attesa che gli enti locali organizzino e strutturino sistemi di misurazione puntuale delle quantità dei rifiuti conferiti dalle singole utenze.

Ciò detto, in applicazione stretta della disciplina normativa sopra richiamata, il Comune di Poggio a Caiano, al fine di approvare la tariffa del servizio in parola, ha determinato annualmente il coefficiente di produzione (KD) nell'ambito dell'intervallo di riferimento previsto dal D.P.R. 158/99, per ciascuna categoria produttiva indicata, e di cui alla tabella 4 di tale norma.

Il criterio di scelta del coefficiente da attribuire a ciascuna categoria, al momento dell'entrata in vigore del metodo normalizzato, si è basato sulla stima della raccolta dei rifiuti prodotti per ogni categoria, rispetto al dato complessivo;

DATO ATTO quindi, che i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti per la determinazione della tariffa, applicati per il nuovo tributo TARI, ed approvati con l'atto inizialmente richiamato, sono conformi al D.P.R.158/1999;

VISTO il comma 653 dell'art. 1 della legge 147/2013 il quale introduce per l'anno 2018, dal momento che l'efficacia di tale disposizione era stata posticipata, un ulteriore elemento di cui i Comuni devono tener conto in aggiunta a quelli ordinariamente già utilizzati per il piano finanziario, ovvero delle risultanze dei fabbisogni standard;

RITENUTO, pertanto, di approvare i coefficienti variabili kb, kc e kd, da applicare per la costruzione della tariffa relativa all'anno 2019, così come risultanti dalla documentazione allegata, dando atto che il parametro ka è quello fissato dal D.P.R. 158/1999

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. ___ in data odierna, con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011, il piano finanziario per l'anno 2019, predisposto ATO TOSCANA CENTRO ;

CONSTATATO che il piano finanziario della gestione tariffa igiene ambientale per l'anno 2019 prevede un costo totale del servizio per € **1.730.813,20** (Allegato A);

RITENUTO pertanto opportuno, per quanto sopra espresso, approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata negli allegati "B" – tariffa per le utenze domestiche, e "C" – tariffa per le utenze non domestiche, per costituirne parte integrante e sostanziale, determinate in applicazione dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/99;

ATTESO che il Regolamento per l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti (TARI) prevede, agli artt. 20 e 21, l'applicazione di riduzione delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, al fine di incentivare la raccolta differenziata ed il riciclo dei rifiuti, fermo restando la copertura integrale dei costi e come stabilito ex art. 238 del D.Lgs. 152/2016 e dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 27.4.1999 n. 158;

RILEVATO in particolare che il Comune stabilisce annualmente, come previsto dal Regolamento, le seguenti agevolazioni tariffarie a carattere ambientale:

- coefficienti di riduzione tariffaria da applicare alle utenze non domestiche che aderiscono al sistema di raccolta differenziata, limitatamente alla parte variabile e fino ad un massimo del 30% o, per le attività inerenti merci deperibili, del 50%;
- coefficienti di riduzione tariffaria da applicare alle utenze non domestiche che conferiscono direttamente i rifiuti speciali assimilati presso gli impianti del Gestore, limitatamente alla parte variabile e fino ad un massimo del 20%.

RITENUTO, quindi, di prevedere le riduzioni a carattere ambientale riportate nell'allegato (D), come parte integrante e sostanziale;

ATTESO inoltre, che il Regolamento per l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti (TARI) prevede, all'art. 23, la possibilità di introdurre ulteriori agevolazioni e riduzioni oltre a quelle già previste nella norma istitutiva attraverso apposito atto di Consiglio, prevedendone l'iscrizione a bilancio come autorizzazioni di spesa e garantendo la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

RITENUTO pertanto di adottare anche per l'anno in corso, a valere sia sulla parte variabile che fissa della tariffa delle utenze domestiche, la riduzione in base alle seguenti fasce di reddito ISEE:

- riduzione del 50% per i redditi fino ad € 8.500,00
- riduzione del 35% per i redditi da € 8.501,00 e fino ad € 10.000,00;

Al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui sopra, il contribuente deve presentare, per l'anno di imposta 2019, apposita domanda allegando il modello ISEE in corso di validità, determinato ai sensi del D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159, entro il 15.09.2019. L'agevolazione verrà concessa a valere sul primo avviso di pagamento utile della TARI 2019, nel caso in cui al momento dell'attribuzione del beneficio il pagamento sia già avvenuto l'erogazione avverrà tramite rimborso al contribuente. L'erogazione avverrà fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione secondo la graduatoria da predisporre in base all'indicatore ISEE, dal più basso al più alto:

ATTESO che nello schema di Bilancio di Previsione 2019 è stata prevista la somma di euro 5.000,00 finalizzata alla copertura delle sopra specificate agevolazioni;

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000;

con 7 voti favorevoli e 3 contrari (Bresci, Lanzilotto, Chiti):

DELIBERA

1. di approvare le tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2019, così come risultano dagli allegati "A", "B", "C", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. di dare atto che la tariffa così come modulata è coerente con il piano finanziario 2019, già approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 12 in data odierna.
3. di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, all'aliquota deliberata dalla provincia;
4. di applicare per l'anno 2019, a norma degli art. 20 e 21 del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), le riduzioni tariffarie di carattere ambientale per le utenze domestiche e non domestiche, secondo le seguenti modalità:
 - a) Utenze domestiche che utilizzano il composte: riduzione del 10% sulla parte variabile;
 - b) Utenze non domestiche che aderiscono al sistema di raccolta differenziata: riduzione tariffaria limitatamente alla parte variabile fino ad un massimo del 30% o, per le attività inerenti merci deperibili, fino ad un massimo del 50%;
 - c) Utenze non domestiche che conferiscono direttamente i rifiuti speciali assimilati presso gli impianti del Gestore: riduzione tariffaria limitatamente alla parte variabile fino ad un massimo del 20%.I coefficienti da utilizzare per l'applicazione delle riduzioni di cui ai punti b), c), sono contenuti nel prospetto allegato (D), che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento. Le domande per l'applicazione delle riduzioni tariffarie di cui ai punti a), b), c), devono essere presentate entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento del tributo, corredate dalla documentazione attestante l'effettivo conferimento;
5. di adottare per l'anno 2019, per le utenze domestiche, la riduzione, a valere sia sulla parte fissa che variabile, in base alle seguenti fasce di reddito:
 - a. riduzione del 50% per i redditi ISEE fino ad € 8.500,00;
 - b. riduzione del 35% per i redditi ISEE da € 8.501,00e fino ad € 10.000,00;fissando la scadenza per la presentazione delle domande di riduzione al 15 settembre 2019.
6. Di prevedere che per poter beneficiare delle agevolazioni dovrà essere presentata apposita domanda come meglio dettagliato in narrativa;
7. Di dare atto che nello schema di Bilancio di Previsione 2019 è stata prevista la somma di euro 5.000,00 finalizzata alla copertura delle agevolazioni;
8. Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario e di supporto a provvedere con propri atti per l'esecuzione del presente deliberato.
9. Di trasmettere copia del presente atto alla Direzione per la fiscalità locale del Ministero della Finanza entro 30 giorni dalla data di esecutività e di disporre che si provveda alla sua pubblicazione per avviso ai sensi della circolare del Ministero delle Finanze 101/E del 17 aprile 1998.
10. di dare atto che l'efficacia della presente deliberazione decorre, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2019.
